

ASSESSORATO AGRICOLTURA
ECONOMIA ITTICA
ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA

L'ASSESSORE

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG / 2012 /
DEL / /

Oggetto: interpellanza consiliare a risposta orale oggetto n. 3105/2012 del Consigliere Filippi.

Innanzitutto devo ribadire l'assoluta correttezza dell'operato della Direzione Generale Agricoltura, che ha revocato il contributo accertando che l'obbligo di restituzione è in capo all'attuale proprietà dello stabilimento enologico sito in Comune di Imola, Via Bicocca 11 e cioè alla "Cantina dei Colli Romagnoli" Soc. Coop. Agricola,.

Nel corso degli anni 2007 e 2008 le Coop. "Terremerse" e "Cantina dei Colli Romagnoli" hanno infatti posto in essere, con il dichiarato obiettivo di razionalizzare i propri processi produttivi ed economici, una articolata serie di operazioni societarie nell'ambito delle quali è rientrato, tra le altre, anche il trasferimento dalla prima alla seconda del complesso aziendale costituito dalla cantina vitivinicola comprensiva degli impianti di produzione realizzati ed acquisiti da Terremerse con i contributi della misura 1G del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 - 2006.

Le principali tappe di questo percorso possono essere così riassunte:

- in data 2 ottobre 2006 la Regione ha disposto l'effettivo pagamento a Terremerse del contributo di euro 1.000.000,00 concesso per la realizzazione e l'implementazione degli impianti della cantina sita di Imola;
- con lettera del 21 marzo 2007 Coop. "Terremerse" ha annunciato alla Regione l'imminente progetto di scissione del ramo d'azienda, in parte realizzato con il contributo regionale, a favore della costituenda Coop. "Terre Imolesi", specificando che il progetto di scissione prevedeva la successione della nuova società nei diritti e negli obblighi formalmente assunti all'atto della concessione del contributo medesimo;
- con atto di scissione parziale non proporzionale del 7 aprile 2008, attuativo del progetto di scissione approvato dall'assemblea generale di Coop. "Terremerse" in data 18 gennaio 2008, è stato disposto il trasferimento alla costituenda Coop. "Terre Imolesi" dell'intero complesso dello stabilimento enologico, dando atto che *"la società beneficiaria subentrava alla società scissa, relativamente al patrimonio assegnatole, in tutti i suoi elementi attivi e passivi descritti ed illustrati nel progetto di scissione"* tra i quali rientrava espressamente anche il contributo di euro 1.000.000,00 concesso dalla Regione Emilia - Romagna ai sensi della misura 1G del PSR 2000 - 2006;

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051 527 4516-4017
fax 051 527 4666

agricolturaer@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

- con il successivo “atto di fusione per incorporazione” del 27 agosto 2008, “Cantina dei Colli Romagnoli” ha incorporato Coop. “Terre Imolesi” subentrando, a sua volta, *“di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società”* ed *“in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura”*.

I vincoli e gli obblighi che gravano sul finanziamento della Regione Emilia – Romagna, anche al termine del processo di riorganizzazione societaria precedentemente richiamato, sono perfettamente tracciabili e tuttora in essere ed hanno consentito di richiedere la restituzione di quanto concesso al soggetto che è subentrato a Coop. “Terremerse” in tutti i pregressi rapporti attivi e passivi relativi allo stabilimento enologico di Via Bicocca a Imola.

A questo riguardo è opportuno precisare che “Cantina dei Colli Romagnoli” ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale una istanza cautelare per ottenere la sospensione della determinazione di revoca del contributo n. 7874/2012; con propria Ordinanza n. 540/2012 del 6 settembre 2012 il TAR ha respinto tale istanza, confermando la “legittimazione passiva” della ricorrente che, inoltre, è stata condannata al pagamento delle spese in favore della Regione.

In data 5 ottobre 2012 è stato notificato alla Regione Emilia – Romagna il ricorso in appello, avverso la citata Ordinanza 540/2012 del TAR da parte di “Cantina dei Colli Romagnoli”, sul quale il Consiglio di Stato si è pronunciato con Ordinanza n. 4427 del 9 novembre 2012 accogliendo l’appello e sospendendo quindi la determina regionale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato la trasmissione al TAR del dispositivo per la sollecita fissazione dell’udienza di merito; in relazione agli esiti di tale giudizio la Regione provvederà nelle forme dovute.